

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 703

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRASSINETTI, ACQUAROLI, BUCALO, BUTTI, CIABURRO, DEIDDA, FERRO, FIDANZA, FOTI, GEMMATO, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRESTIPINO, ROTELLI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI**

Divieto dell'impiego e della detenzione di esche e bocconi avvelenati per l'uccisione di animali, nonché disposizioni concernenti lo svolgimento delle attività di disinfezione

*Presentata il 7 giugno 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il dilagare del fenomeno dell'uccisione di animali mediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati — sia in ambito urbano che extraurbano — e le sempre più frequenti morti nell'ambito della fauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell'ambiente sono causa di rilevanti danni al patrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in via di estinzione. Inoltre, la presenza di veleni e di sostanze tossiche nel territorio rappresenta un serio rischio per la popolazione umana e per l'ambiente, sia direttamente, in particolare per i bambini, sia indirettamente, attraverso la contaminazione ambientale. Con queste premesse, nel 2008, il

Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali aveva emanato l'ordinanza 18 dicembre 2008, recante « Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2009, e, considerando come il fenomeno nel tempo sia stato e sia ancora largamente presente in ogni regione, la stessa è stata reiterata negli anni fino a quella del 21 giugno 2017, rendendo possibile un maggiore controllo del fenomeno, una riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e l'individuazione dei responsabili; tuttavia nel corso degli anni è stata riscontrata una disforme applicazione delle disposizioni e in taluni casi, ancora peggio, la loro completa disap-

plicazione. Tale strumento normativo è dunque certamente importante, ma per svolgere una più concreta azione di prevenzione e di contrasto del fenomeno occorrono disposizioni durature nel tempo e corredate di sanzioni. È per questi motivi che le associazioni che tutelano gli animali, e in particolare la Lega antivivisezione (LAV), da tempo chiedono che i contenuti dell'ordinanza siano trasformati in legge. Alcune regioni italiane, quali la Toscana, l'Umbria

e la Puglia, si sono già dotate di una legge *ad hoc* per prevenire e contrastare il fenomeno degli avvelenamenti ma, considerate la sua diffusione in tutta Italia e la pericolosità dei bocconi avvelenati per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente, è necessaria una legge nazionale che rafforzi i contenuti dell'ordinanza, ne standardizzi le procedure e le uniformi nel territorio nazionale e stabilisca sanzioni penali e amministrative per i trasgressori.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Divieto di preparazione e utilizzo di esche e bocconi avvelenati).*

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque detenere, utilizzare, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi frammenti di vetro, plastica e metallo o materiale esplosivo; è vietato, altresì, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi sostanza o alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o morte al soggetto che li ingerisce.

2. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, segnala l'episodio a un medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, corredata da referto anamnestico. Chiunque rinviene animali domestici o selvatici che presentino tale sintomatologia o trova esche o bocconi presumibilmente contenenti sostanze di cui al comma 1, informa il servizio veterinario pubblico che provvede alle opportune verifiche e nel caso di sospetto avvelenamento attiva la procedura di cui all'articolo 3. La regione è responsabile per gli animali selvatici. Il sindaco è responsabile per tutte le altre specie animali senza proprietario.

### ART. 2.

*(Derattizzazione).*

1. Tutte le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sono effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle ditte o dai privati cittadini tramite avvisi esposti

nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento, l'indicazione delle sostanze utilizzate e dell'antidoto. Le esche devono essere disposte in contenitori conformati in modo da consentire l'accesso agli stessi esclusivamente alla specie bersaglio.

2. Al termine delle operazioni di cui al comma 1 il responsabile della ditta specializzata o il privato cittadino provvede alla bonifica del sito mediante la rimozione dei contenitori utilizzati e delle spoglie di ratti o di altri animali. Il ritrovamento di animali non bersaglio deve essere segnalato al servizio veterinario pubblico competente per territorio e al sindaco.

3. Nelle aree protette, al fine della salvaguardia di specie selvatiche oggetto di misure di protezione a carattere internazionale, europeo e nazionale, ove esse siano particolarmente minacciate dalla presenza dei ratti e ove qualunque metodo incruento si sia rivelato inefficace, è possibile effettuare, previa autorizzazione espressa congiunta del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, operazioni di derattizzazione mediante rodenticidi. Tali operazioni devono essere comunque effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio, le esche devono essere racchiuse in appositi e idonei contenitori e il tipo di rodenticida deve essere a bassa persistenza ambientale, sulla base della letteratura scientifica più aggiornata. Al fine di ottenere l'autorizzazione è necessario produrre documentazione contenente:

- a) la stima della popolazione dei ratti;
- b) uno studio che dimostri l'impatto negativo di tale popolazione sulle specie animali che si intendono salvaguardare;
- c) i metodi incruenti già utilizzati e i risultati ottenuti;
- d) il tipo di rodenticida che si intende utilizzare;

e) la durata del trattamento.

4. Al termine dell'operazione di cui al comma 3 i contenitori devono essere rimossi dall'ambiente e deve essere redatto un apposito verbale di chiusura dell'operazione, a cura del responsabile della stessa, nel quale sia indicato il numero di esche, di bocconi e di contenitori immessi nell'ambiente, l'area interessata dall'operazione e il numero di esche e di bocconi non utilizzati, nonché quello dei contenitori rimossi al termine dell'operazione. Il suddetto verbale, inviato in copia al Ministero della salute, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al servizio veterinario pubblico competente per territorio, è a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli. Al termine dell'operazione deve essere altresì effettuato un piano di monitoraggio *post*-trattamento comprendente la raccolta di tutti gli animali trovati morti nell'area interessata con l'individuazione delle cause del decesso per verificare se la morte sia attribuibile al trattamento stesso.

### ART. 3.

*(Compiti del medico veterinario).*

1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica o di rinvenimento di esche o bocconi avvelenati o comunque di sostanze o alimenti di cui all'articolo 1, comma 1, deve darne immediata comunicazione al sindaco, al servizio veterinario pubblico e all'Istituto zooprofilattico competente per territorio, inviando i moduli di cui all'allegato 1 e all'allegato 2, parti A e B, della presente legge.

2. Il medico veterinario invia all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio eventuali campioni e in caso di decesso dell'animale anche la carcassa, al fine dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento, accompagnati da referto anamnestico utile a indirizzare la ricerca analitica. L'invio di

carcasse di animali deceduti per avvelenamento e di campioni biologici da essi prelevati, nonché di esche o bocconi sospetti di avvelenamento avviene per il tramite del servizio veterinario pubblico competente per territorio o delle imprese convenzionate. I campioni e le carcasse sono accompagnati dalla diagnosi di sospetto avvelenamento corredata dal referto anamnestico.

3. L'Azienda sanitaria locale può autorizzare il medico veterinario libero professionista o il proprietario dell'animale a inviare direttamente all'Istituto zooprofilattico sperimentale le carcasse di animali deceduti per avvelenamento, i campioni biologici, nonché le esche o i bocconi sospetti.

#### ART. 4.

*(Compiti degli Istituti zooprofilattici sperimentali).*

1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a necropsia l'animale ed effettuano gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica per verificare la presenza di sostanze tossiche o nocive negli stessi.

2. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali eseguono e refertano la necropsia sugli animali morti per sospetto avvelenamento e le analisi sui campioni pervenuti rispettivamente entro quarantotto ore ed entro dieci giorni dal conferimento, comunicandone immediatamente gli esiti al medico veterinario che ha segnalato l'evento, al servizio veterinario pubblico territorialmente competente, al sindaco, al richiedente e, in caso di sospetto avvelenamento, all'autorità giudiziaria. L'esame ispettivo delle esche o dei bocconi che si sospettano contenere sostanze tossiche o nocive deve essere eseguito e refertato entro ventiquattro ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorità competenti e all'eventuale richiedente.

3. Sulla base del quadro anatomico-patologico riscontrato, a seguito degli esami necroscopici eseguiti ai sensi del comma 2,

il responsabile della necropsopia può confermare o meno il sospetto di avvelenamento. Gli esiti delle valutazioni in relazione al sospetto di avvelenamento sono immediatamente comunicati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di prima accettazione al medico veterinario che ha segnalato l'evento, alle autorità competenti e, in caso di conferma del sospetto avvelenamento, all'autorità giudiziaria mediante l'invio del modulo di cui all'allegato 3, sezione A, della presente legge. Gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici sono conclusi e refertati entro trenta giorni dall'arrivo del campione in laboratorio e gli esiti comunicati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di prima accettazione al medico veterinario che ha segnalato l'evento, alle autorità competenti e, in caso di accertato avvelenamento, all'autorità giudiziaria mediante l'invio del modulo di cui all'allegato 3, sezione B, della presente legge.

4. Nel caso in cui il campione da analizzare sia costituito solo da esche o bocconi sospetti, prima degli esami di laboratorio deve essere eseguito un esame ispettivo atto a evidenziare la presenza di materiali nocivi, compresi frammenti di vetro, plastica e metallo o materiale esplodente. In caso di riscontro positivo sui campioni, l'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente deve darne immediata comunicazione al medico veterinario che ha segnalato l'evento, alle autorità competenti e all'autorità giudiziaria mediante l'invio del modulo di cui all'allegato 3, sezione C, della presente legge.

5. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali aggiornano semestralmente il centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana, sezione di Grosseto, al fine di creare una banca dati nazionale sugli avvelenamenti, appositamente istituita presso il Ministero della salute, con la mappatura degli episodi di avvelenamento, la localizzazione spaziale nonché la loro distribuzione temporale e il tipo di veleno o sostanza utilizzata.

## ART. 5.

*(Lista delle sostanze da vendere in regime controllato).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano al Ministero della salute, sulla base della frequenza del loro utilizzo, una lista delle sostanze velenose che, per finalità propria o a causa del loro uso anche per la preparazione di esche e di bocconi avvelenati, devono essere sottoposte a vendita in regime controllato tramite registrazione.

2. La lista di cui al comma 1, aggiornata ogni due anni sulla base di eventuali variazioni nelle sostanze utilizzate, come indicato dai reperti tossicologici relativi ai casi esaminati, è pubblicata integralmente nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ART. 6.

*(Compiti del sindaco).*

1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 3, comma 1, dà immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le altre autorità competenti e dispone l'affissione di avvisi nella zona interessata.

2. Entro dodici ore dalla segnalazione di cui al comma 1, il sindaco emette un'ordinanza contingibile e urgente di divieto di accesso a un'area pari a un chilometro quadrato circostante il punto in cui è avvenuto l'episodio di presunto avvelenamento o quello in cui stata rinvenuta la presunta esca. Con la medesima ordinanza il sindaco vieta ogni attività venatoria e agro-silvo-pastorale fino al momento in cui sono disponibili gli esiti degli esami relativi al presunto avvelenamento di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Il sindaco, entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, provvede ad attivare con procedura d'urgenza, in collaborazione con il servizio veterinario pubblico territorialmente competente, adeguate attività di bonifica della zona inte-



ressata avvalendosi anche degli organi di polizia, di guardie zoofile, volontari e associazioni per la protezione degli animali. Il sindaco provvede altresì a segnalare l'area colpita con apposita cartellonistica e a intensificare i controlli da parte delle autorità preposte avvalendosi anche delle guardie zoofile anche nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni. La violazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, si intende accertata anche qualora, dal risultato della necropsia, l'anatomopatologo dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, sulla base del quadro anatomo-patologico riscontrato, in attesa dell'esito di ulteriori accertamenti di laboratorio, non esclude la morte per avvelenamento. Entro il termine di cui al primo periodo del presente comma, il sindaco prescrive il temporaneo divieto delle attività venatorie, di pascolo e di altre eventuali attività, per almeno un anno a seconda della tossicità della sostanza utilizzata sulla base di tabelle di rischio.

4. Qualora nell'ambito delle attività di cui al comma 1 siano rinvenuti altri esche o bocconi avvelenati, ovvero nel mese successivo al primo episodio si verificano nella stessa area ulteriori episodi di avvelenamento o di rinvenimento di esche, il sindaco dispone con urgenza la delimitazione dell'area perimetrale e dei punti di accesso, a seconda dell'estensione e della morfologia della zona con avvisi segnalanti il pericolo.

#### ART. 7.

##### *(Compiti delle prefetture).*

1. Presso le prefetture – uffici territoriali del Governo è attivato un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi da effettuare ai sensi della presente legge e per la prevenzione, la repressione e il monitoraggio dell'utilizzo e della detenzione di esche e bocconi avvelenati per l'uccisione di animali, al fine di garantire un'azione uniforme, anche per quanto riguarda le investigazioni sui crimini correlati.

2. Il tavolo di cui al comma 1, coordinato dal prefetto o da un suo rappresen-

tante, è composto da un membro della procura, un rappresentante della provincia, dai sindaci delle aree interessate e dai rappresentanti dei servizi pubblici competenti per territorio, del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFA) dell'Arma dei carabinieri, degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, delle guardie zoofile, delle Forze di polizia locali, da un veterinario libero professionista nominato dall'ordine provinciale dei medici veterinari e da due rappresentanti delle associazioni animaliste più rappresentative a livello nazionale e riconosciute enti morali o Onlus.

3. Il tavolo emette linee guida procedurali sulle investigazioni in caso di spargimento di bocconi avvelenati.

#### ART. 8.

*(Istituzione della commissione tecnico-consultiva).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura dell'assessorato regionale competente in materia di sanità, è istituita una commissione tecnico-consultiva sulla gestione delle sostanze velenose, sul problema dell'avvelenamento degli animali e problematiche affini e connesse, composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di sanità o un suo delegato, che la presiede;

b) un funzionario del dipartimento competente in materia di sanità con funzioni di segretario;

c) un rappresentante degli ordini dei medici veterinari presenti sul territorio regionale;

d) un rappresentante delle facoltà di medicina veterinaria delle università;

e) un rappresentante dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio;

f) due rappresentanti di associazioni animaliste di cui all'articolo 7, comma 2.

2. La commissione tecnico-consultiva ha funzione di indirizzo e verifica dell'applicazione della presente legge e deve essere convocata a cadenza almeno trimestrale.

ART. 9.

*(Obblighi dei produttori).*

1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di prodotti fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi a uso domestico, civile e agricolo aggiungono al prodotto una sostanza amaricante o repellente che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio.

2. I rodenticidi devono essere sempre racchiusi in un contenitore che consente l'accesso solo all'animale bersaglio.

3. Sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 sono indicate le modalità d'uso e di smaltimento del prodotto stesso e il relativo antidoto.

ART. 10.

*(Sanzioni).*

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con l'obbligo di rifondere le spese di bonifica dei luoghi di cui all'articolo 6, comma 2, nonché di rifondere le spese veterinarie e quelle dello smaltimento di eventuali carcasse degli animali oggetto di illecito. Sono sempre previsti il sequestro delle esche e dei bocconi avvelenati e la confisca amministrativa degli stessi ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché il sequestro e la confisca di animali eventualmente posseduti.

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, da parte di soggetti titolari di autorizzazioni o licenze regionali o provinciali inerenti attività faunistiche o venatorie, agro-silvo-pastorali o di raccolta di prodotti spontanei del bosco, fermo restando quanto previsto dal comma 1, è prevista la sanzione accessoria della sospensione per un anno del-

l'autorizzazione, del tesserino o della licenza; la reiterazione della violazione dà luogo alla revoca dell'autorizzazione, del tesserino o della licenza.

3. Qualora il responsabile delle violazioni rivesta la qualifica di guardia particolare giurata o di guardia volontaria, è prevista la revoca definitiva del decreto o della nomina di guardia particolare giurata o di guardia volontaria.

4. Il mancato adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 1.500. In caso di ditte specializzate è altresì prevista la sanzione accessoria della sospensione della licenza per un periodo di tre mesi.

5. Il mancato adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 1.500 e la segnalazione all'ordine dei medici veterinari competente per territorio per il relativo provvedimento disciplinare nei confronti del veterinario inadempiente.

6. Le sanzioni accessorie previste dal presente articolo sono obbligatorie.

#### ART. 11.

*(Applicazione delle sanzioni amministrative e vigilanza).*

1. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 10 della presente legge provvede il comune nel cui territorio sono avvenute le violazioni, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Al fine dell'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, il comune trasmette copia dell'ordinanza-ingiunzione all'ente o all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, il tesserino, la licenza ovvero che ha emanato l'atto di nomina, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per proporre opposizione all'ordinanza-ingiunzione o, se questa è proposta, dal passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione stessa. L'ente o l'autorità provvedono, nei successivi sessanta giorni, alla sospen-

sione o alla revoca dei relativi provvedimenti.

3. La vigilanza sul rispetto della presente legge è affidata alle Forze di polizia dello Stato, alla polizia locale, nonché, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile nazionali riconosciute come ente morale.

ART. 12.

*(Destinazione delle sanzioni pecuniarie).*

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio del comune per essere investite in attività di prevenzione, bonifica, contrasto degli avvelenamenti, cura degli animali non padronali o selvatici oggetto di illecito ai sensi della presente legge nonché in attività di sensibilizzazione da attuarsi anche con la collaborazione delle associazioni animaliste.

ART. 13.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

**Allegato 1. Modulo per la segnalazione di sospetto avvelenamento**

PEC/FAX

<b>A:</b> Sindaco del comune di _____ PEC/Fax n°: _____  Servizio Veterinario Ufficiale ASL _____ PEC/Fax n°: _____
--

Data \_\_/\_\_/\_\_

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_,

**Veterinario:** ASL [ ] specificare quale \_\_\_\_\_ Libero professionista [ ]

Altro (es. Parchi, Riserve o Centri di recupero) [ ] specificare quale \_\_\_\_\_

**Comune:** \_\_\_\_\_ **Provincia:** \_\_\_\_\_**Via:** \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_**Telefono:** \_\_\_\_\_ **Fax:** \_\_\_\_\_**E-mail:** \_\_\_\_\_ **Cellulare** \_\_\_\_\_ai sensi della Legge xxx/yyyy **segnala** che sulla base di: Sintomatologia [ ] Morte sospetta [ ]**emette diagnosi di sospetto di avvelenamento** di N. \_\_\_\_ esemplari appartenente/i alla specie

\_\_\_\_\_ e al fine della conferma invia il/i seguente/i campione/i:

Carcassa [ ]

contenuto gastrico/vomito [ ]

Organi interni\* [ ] \_\_\_\_\_

Altri liquidi organici\* [ ] \_\_\_\_\_

\*specificare quali:

all'IZS competente per territorio per la conferma della diagnosi.

**Timbro e firma leggibile del veterinario dichiarante**

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO 2. PARTE A - SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CARCASSA/CAMPIONI

SOSPETTO AVVELENAMENTO  
(COMPILARE UNA SCHEDA PER OGNI ANIMALE) (PER LE ESCHE/BOCCONI RIEMPIRE IL MODULO B)

## 1. Diagnosi di sospetto avvelenamento emessa da:

Nome e Cognome veterinario richiedente: _____	
Veterinario: ASL [ ] specificare quale _____	Libero professionista [ ]
Altro (es. Parchi, Riserve o Centri di recupero) [ ] specificare quale _____	
Comune: _____	Provincia: _____
Via*: _____ n _____	
Telefono: _____	Fax: _____
E-mail: _____	Cellulare _____

## 2. Materiale inviato:

Carcassa/e [ ] n° _____	Contenuto gastrico [ ]	Vomito [ ]
Organo/i [ ] specificare quale/i _____		
Altri liquidi organici [ ] specificare quale/i _____		

## 3. Dati del proprietario dell'animale

Nome e Cognome*: _____	
Via: _____	Comune: _____
Provincia: _____	Telefono: _____
* se animale randagio o selvatico specificare il comune o l'Ente	

## 4. Luogo di ritrovamento

Comune: _____	Località: _____			
Via: _____ n _____				
Zona: urbana [ ]	agricola [ ]	boschiva [ ]	privata [ ]	altro _____
Coordinate geografiche: WGS84 [ ] EDI50 [ ] GAUSS BOAGA [ ] Altro _____				
Latitudine N _____		Longitudine E _____		
(in caso di assenza di rilevamento tramite GPS, utilizzare Google Maps o Google Earth e indicare le coordinate che compaiono alla base dell'immagine. Indicare alla voce altro quale dei due programmi è stato usato.				
E' il primo rinvenimento?		SI [ ] NO [ ]		
Ci sono state altre segnalazioni nella stessa area?		SI [ ] NO [ ]		
Se sì, quando sono avvenute? Ultima settimana [ ]		Ultimo mese [ ]		
Mesi fa [ ]		Anni fa [ ]		
ASL di riferimento del luogo del sospetto avvelenamento: _____				

<b>Specie animale:</b> _____			
<b>Età:</b>	cucciolo ( $\leq 6$ mesi) [ ]	sub-adulto (7-18 mesi) [ ]	adulto ( $> 18$ mesi) [ ]
<b>Sesso:</b>	maschio [ ]	femmina [ ]	
<b>Tatuaggio o microchip:</b>	NO [ ] SI [ ] N°: _____ (se previsto dalla normativa)		
<b>Quando è stato visto l'animale vivo prima del ritrovamento?</b>			
	0 - 2 ore [ ]	3-6 ore [ ]	7-12 ore [ ] > 12 ore [ ]
<b>A quando risale l'ultimo pasto dell'animale prima della morte?</b>			
	0 - 2 ore [ ]	3-6 ore [ ]	7-12 ore [ ] > 12 ore [ ]
<b>Cosa mangia abitualmente l'animale ?</b>			
Mangime secco [ ]	Mangime umido [ ]	Altro [ ] (specificare) _____	
<b>Dove vive l'animale ?</b>			
In casa [ ]	In giardino [ ]	Libero [ ]	Altro [ ] _____
<b>Numero di animali coinvolti</b> _____			
<b>È stata trovata un'esca/boccone nelle vicinanze dell'animale?</b>			SI [ ] NO [ ]
<b>Se raccolta e inviata, riempire la scheda per sospetta esca avvelenata (sezione B).</b>			
<b>Anamnesi:</b> _____			
	Sconosciuta [ ]	Trovato morto [ ]	Trovato vivo [ ]
<b>Sintomatologia (da riempirsi a cura del veterinario richiedente):</b>			
[ ] Ipertermia	[ ] Scialorrea	[ ] Vomito	[ ] Diarrea
[ ] Ipotermia	[ ] Convulsioni	[ ] Tremori	[ ] Incoordinazione
[ ] Tachipnea	[ ] Brachipnea	[ ] Tachicardia	[ ] Bradicardia
[ ] Polidipsia	[ ] Perdita di sangue dagli orifizi naturali		
[ ] Ottundimento del sensorio	[ ] Aggressività/irrequietezza		
Altro _____			
<b>Terapia praticata (specificare i farmaci che sono stati utilizzati):</b>			
[ 1 ] _____	[ 2 ] _____		
[ 3 ] _____	[ 4 ] _____		
[ 5 ] _____	[ 6 ] _____		
<b>È stato utilizzato del carbone attivo?</b>			SI [ ] NO [ ]
<b>È stata fatta la lavanda gastrica?</b>			SI [ ] NO [ ]
<b>Se sì, è stata inviato il contenuto gastrico per la ricerca di tossici?</b>			SI [ ] NO [ ]
<b>Negli ultimi 15 giorni sono stati effettuati trattamenti in casa, nel giardino o nell'orto con fitosanitari, insetticidi, lumachicidi o altre sostanze potenzialmente tossiche?</b> SI [ ] NO [ ]			
<b>Se sì, indicare quale o quali sostanze sono state usate:</b>			
[ 1 ] _____	[ 2 ] _____		
[ 3 ] _____	[ 4 ] _____		



Si ritiene essere un avvelenamento: **accidentale**<sup>1</sup> [ ]      **doloso**<sup>2</sup> [ ]      **non**  
**saprei** [ ]

<sup>1</sup> Dovuto ad uso improprio o involontario di sostanze tossiche (per es. lumachicidi, ratticidi, ecc.)

<sup>2</sup> "Accetto è stato" "Il" "sto" "avvelenamento" "non" "classico" "medicale"

### 5. Tossico sospetto

In base ai dati anamnestici e/o clinici, si richiede la ricerca della seguente sostanza tossica :

anticoagulanti [ ]      pesticidi [ ]      metaldeide [ ]      stricnina [ ]

fosforo di zinco [ ]      altro [ ] (specificare) \_\_\_\_\_

DATA

\_\_\_\_\_

FIRMA e TIMBRO DEL VETERINARIO  
RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL RESPONSABILE  
DELL'ANIMALE

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO 2. PARTE B - SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO BOCCONE/ESCA  
SOSPETTO AVVELENAMENTO**

**1. Dati di chi ha ritrovato l'esca**

<b>Nome e Cognome:</b> _____	
<b>Comune:</b> _____	<b>Provincia:</b> _____
<b>Via:</b> _____ n _____	
<b>Telefono:</b> _____	<b>Fax:</b> _____
<b>E-mail:</b> _____	<b>Cellulare:</b> _____

**2. Dati del medico veterinario**

<b>Nome e Cognome veterinario</b> richiedente: _____	
<b>Veterinario:</b> ASL <input type="checkbox"/> specificare quale _____	Libero professionista <input type="checkbox"/>
Altro (es. Parchi, Riserve o Centri di recupero) <input type="checkbox"/> specificare quale _____	
<b>Comune:</b> _____	<b>Provincia:</b> _____
<b>Via:</b> _____ n _____	
<b>Telefono:</b> _____	<b>Fax:</b> _____
<b>E-mail:</b> _____	<b>Cellulare:</b> _____

**3. Dati località di ritrovamento**

<b>Comune:</b> _____	<b>Provincia:</b> _____
<b>Località:</b> _____	
<b>Via:</b> _____ n _____	
<b>Zona:</b> <input type="checkbox"/> urbana <input type="checkbox"/> agricola <input type="checkbox"/> boschiva <input type="checkbox"/> privata <input type="checkbox"/> altro _____	
<b>Coordinate geografiche:</b> WGS84 <input type="checkbox"/> EDI50 <input type="checkbox"/> GAUSS BOAGA <input type="checkbox"/> Altro _____	
<b>Latitudine N</b> _____	<b>Longitudine E</b> _____
<b>E' il primo rinvenimento?</b>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<b>Ci sono state altre segnalazioni nella stessa area?</b>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<b>Se sì, quando sono avvenute?</b> Ultima settimana <input type="checkbox"/> Ultimo mese <input type="checkbox"/> Mesi fa <input type="checkbox"/>	
<b>ASL di riferimento</b> del luogo del sospetto avvelenamento*: _____	
<b>Rinvenuta:</b>	
in prossimità di uno più animale/i morto/i o con sintomatologia sospetta nell'ambiente:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<b>Numero di esche rinvenute:</b> _____	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Allegato 3. - Sez. A Modulo di conferma/non conferma del sospetto avvelenamento sulla base della necropsopia****PEC/FAX**

Istituto Zooprofilattico Sperimentale

Data \_\_/\_\_/20\_\_

**Al:****Sindaco del comune di** \_\_\_\_\_

PEC/Fax n°: \_\_\_\_\_

**Servizi Veterinari ASL di** \_\_\_\_\_

PEC/Fax n°: \_\_\_\_\_

**Procura della Repubblica\* di** \_\_\_\_\_

PEC/Fax n°: \_\_\_\_\_

*Ai sensi della Legge xx/yyyy articolo 4 comma 3***SI COMUNICA**

che sulla base dell'esame anatomico-patologico eseguito sul campione con N. \_\_\_\_\_, il cui rapporto di prova si allega in copia:

[1] IL QUADRO ANATOMOPATOLOGICO NON ESCLUDE IL SOSPETTO DI AVVELENAMENTO E SONO IN CORSO ESAMI DI LABORATORIO

[2] IL QUADRO ANATOMOPATOLOGICO NON CONFERMA IL SOSPETTO AVVELENAMENTO

**Firma**

\_\_\_\_\_

**\* inviare solo nel caso in cui venga barrata la casella [1]**

**Allegato 3. - Sez. B Modulo di comunicazione presenza sostanze nocive in esca/boccone****PEC/FAX**

Data \_\_/\_\_/\_\_

Istituto Zooprofilattico Sperimentale

Al:

**Sindaco del comune di** \_\_\_\_\_

PEC/Fax n°: \_\_\_\_\_

**Servizi Veterinari ASL di** \_\_\_\_\_

PEC/Fax n°: \_\_\_\_\_

**Procura della Repubblica di** \_\_\_\_\_

PEC/Fax n°: \_\_\_\_\_

*Ai sensi della Legge xx/yyyy articolo 4 comma 4***SI COMUNICA**

che sulla base dell'esame ispettivo eseguito sul campione di esca/boccone con N. \_\_\_\_\_ ,  
il cui rapporto di prova si allega in copia, si conferma la presenza di sostanze nocive.

**FIRMA**

\_\_\_\_\_

**Allegato 3. - Sez. C Modulo di comunicazione rilevazione sostanze tossiche**

PEC/FAX

Istituto Zooprofilattico Sperimentale

Data \_\_/\_\_/\_\_

Al:

Sindaco del comune di \_\_\_\_\_

PEC/Fax n°: \_\_\_\_\_

Servizi Veterinari ASL di \_\_\_\_\_

PEC/Fax n°: \_\_\_\_\_

Procura della Repubblica di \_\_\_\_\_

PEC/Fax n°: \_\_\_\_\_

*Ai sensi della Legge xx/yyyy articolo 4 comma 4***SI COMUNICA**

che sulla base dell'esame tossicologico eseguito sul campione di

Carcassa [ ]

Contenuto gastrico/vomito [ ]

Organi interni [ ]

Altro [ ]

con N. \_\_\_\_\_, il cui rapporto di prova si allega in copia, si conferma la presenza di sostanze tossiche/nocive.

**FIRMA DEL VETERINARIO**

\_\_\_\_\_







\*18PDL0014960\*